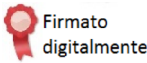


Pubblicato il 08/05/2025

N. 08833/2025 **REG.PROV.COLL.**
N. 11160/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11160 del 2024, proposto da Giuseppe Altieri, Giuseppe Altieri, Claudia Anastasio, Roberta Apuzzo, Alessandro Ariosto, Rosamaria Battimelli, Angela Bencivenga, Veronica Biancaccio, Silvia Bisegna, Anna Bottone, Francesca Brandi, Lucia Buccella, Giustina Busiello, Carmela Caliendo, Alessandra Caputo, Ernesto Antonio Caputo, Giuseppe Carrano, Carolina Caserta, Magda Castaldo, Giuliana Cava, Loredana Filomena Ciarmiello, Marcella Cipriano, Giorgia Citarella, Davide Colasante, Maria Rosaria Collura, Chiara Corbo, Alessia Cosentino, Milena Creti', Anna D'Ascoli, Pietro De Giorgis, Ciro De Luca Bossa, Alessandro De Paolo, Antonio Di Caprio, Paolo Di Fiore, Gianluca Di Fuccia, Gabriele Di Marco Pizzongolo, Gianmichele Di Razza, Luca Diodato, Marianna Donciglio, Armando Donnarumma, Lorena D'Urso, Ludovica Esposito, Simona Esposito, Luca Falcone, Matteo Falcone, Cristina Fallica, Tonia Fatigati, Annarita Festa, Giulia Foggetti, Anna Fusco, Maria Fusco, Sara Gallone, Annalisa Galluccio, Rosaria Galluccio, Annabella Gargiulo, Carmela Gargiulo, Maria Grazia Garofalo, Giovanna Gaviglia, Jacopo Ghigliazza, Enrica Rosa Granieri, Raffaele Greco, Sarah Greco-Polito, Aldo Grella, Maria Filomena Guariglia, Uiwala Usha

Kanakia, Lucia Lieto, Ennio Lo Chiatto, Giuseppe Lombardi, Gennaro Lupo, Francesca Mancini, Maddalena Mangoni, Silvana Marra, Federica Martucci, Chiara Mastrogiovanni, Michele Migliaccio, Guido Miranda, Anna Morgese, Maria Rosaria Morleo, Renato Mottola, Francesca Natale, Maria Teresa Nunziata, Marina Rosaria Ognibene, Letizia Olini, Paolino Olivieri, Alessio Orecchio, Enrica Pagano, Rossella Pagnotta, Maddalena Parente, Lucia Parrello, Veronica Parusso, Elena Poli, Adelina Porreca, Sergio Quadro, Loredana Renzullo, Laura Ricci, Chiara Rizzo, Stefania Romeo, Elisabetta Ronga, Antimo Ruggieri, Giuseppe Ruggieri, Valentina Ruggiero, Danilo Russo Lacerna, Chiara Agata Salvia, Rosalinda Santaniello, Giuseppina Scardino, Gabriella Sellitti, Giuseppe Senese, Dario Serpico, Annamaria Solimeno, Francesca Spedaliere, Domenico Valerio Spera, Gerarda Spina, Gerardo Stanco, Antonio Stanzione, Katiuscia Tartaro, Antonella Tretola, Maria Rita Tucci, Paolo Vecchio, Giuseppe Verderame, Francesco Vittorioso, Viviana Zani, Raffaella Zeno, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usl Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

E/O LA RIFORMA: A) del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1); B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, E CONSEGUENTEMENTE PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usrc Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Riservata ogni valutazione, anche ex art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla ammissibilità, nel caso di specie, del ricorso collettivo e cumulativo;

Rilevato che la domanda introduttiva di cui all'odierno giudizio rientra nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, venendo in rilievo procedimenti di finanziamento che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione delle regole previste per l'utilizzo di tali tipologie di provviste;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del giudizio, avente ad oggetto finanziamenti con fondi PNRR, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR;
- sia pertanto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti

delle amministrazioni ex art. 12 bis comma 4 del d.l. 68/2022 attraverso notifica diretta del ricorso nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati;

- ai fini del decidere sia inoltre necessario previamente integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la sussistenza di plurimi soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax");

Con riguardo a quanto sopra si precisa che:

(i) su specifica istanza di parte ricorrente, con l'invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, l'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all'atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio;

(ii) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

(iii) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

(iv) tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, altresì, che l'Amministrazione resistente debba depositare in giudizio l'elenco degli idonei delle graduatorie cui afferiscono i ricorrenti, con i relativi

punteggi;

Ritenuto, infine, di dover fissare nuova udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 dicembre 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- ordina all'Amministrazione, ex art. 63 c.p.a. e 210 c.p.c., l'esibizione dell'elenco degli idonei, relativamente alle graduatorie di interesse dei ricorrenti, con i relativi punteggi;
- dispone gli adempimenti di cui in parte motiva e fissa udienza di merito al 17 dicembre 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO